

Civile Ord. Sez. 5 Num. 22895 Anno 2017

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 29/09/2017

ORDINANZA

sul ricorso 5945-2013 proposto da:

AMALFITANO PATRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA PIETRO TACCHINI 7, presso lo studio dell'avvocato
FABRIZIO POLESE, rappresentato e difeso dall'avvocato
EMILIO PAOLO SALVIA;

- ricorrente -

contro

PUBLISERVIZI SRL;

- intimato -

2017

1813

avverso la sentenza n. 237/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 10/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA.



Rilevato che:

§ 1. Patrizio Amalfitano propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 237/50/12 del 10 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento per Tarsu 2006 notificatogli dalla concessionaria servizio tributi del Comune di Caserta.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: - legittimamente l'avviso di accertamento fosse stato sottoscritto dal legale rappresentante (presidente cda) della società concessionaria, nonché responsabile della gestione del tributo; - irrilevante, ai fini Tarsu, fosse che l'Amalfitano risiedesse anagraficamente a Sassari.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere, in questa sede, da Publiservizi srl.

§ 2. Con il *primo motivo* di ricorso Amalfitano lamenta - ex art.360, 1[^]co.n.3) cpc - violazione degli artt.2697 cod.civ. e 115-116 cpc . Per avere la commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto valido l'avviso di accertamento in questione, nonostante che esso fosse sottoscritto da un soggetto non legittimato, perché non facente parte dell'amministrazione comunale; e la cui carica di 'presidente del consiglio di amministrazione' era stata apoditticamente affermata dal giudice di appello.

Il motivo è destituito di fondamento.

Con esso, infatti, non si contesta che la concessionaria procedesse all'attività di accertamento in forza di valida ed efficace convenzione stipulata con il Comune di Caserta per l'accertamento e la riscossione dei tributi locali, così come previsto dal d.lgs.507/93 (per la Tarsu, rilevano in particolare gli artt.71, 4[^] co. e 74).

Dato questo presupposto, si evince come l'avviso in oggetto sia stato effettivamente sottoscritto dal legale rappresentante della società concessionaria, ed a nome di quest'ultima.

Ed è proprio con riferimento a tale circostanza che il giudice di merito ha riscontrato - con valutazione fattuale qui non sindacabile - che: **a.** il legale rappresentante della società concessionaria andava appunto identificato nella persona del sottoscrittore, 'dott.Antonio Natale'; il quale mutuava i

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



propri poteri rappresentativi dall'essere presidente del consiglio di amministrazione della società stessa; **b.** nella stessa persona fisica del sottoscrittore, così individuato, ricorreva altresì la qualità legale di "responsabile della gestione del tributo e del procedimento di emissione dell'avviso", così come esplicitato nell'avviso stesso.

Stante il pacifico conferimento dell'attività di accertamento alla società concessionaria, da un lato, e la effettiva rispondenza del sottoscrittore alla sfera di legale rappresentanza di tale società, dall'altro, inconferente deve dunque ritenersi la tesi del ricorrente secondo cui l'attività accertativa in oggetto non sarebbe imputabile all'amministrazione comunale stante l'estraneità del sottoscrittore a quest'ultima.

E' infatti evidente che - in ipotesi di conferimento in concessione dell'attività di accertamento e riscossione del tributo locale - non si pone un problema di appartenenza organica del soggetto accertatore all'amministrazione comunale concedente, quanto soltanto di validità-efficacia della concessione, oltre che di sussistenza di effettiva potestà rappresentativa della società concessionaria in capo al soggetto sottoscrittore.

§ 3. Con il *secondo motivo* di ricorso Amalfitano deduce violazione e falsa applicazione dell'art.63 d.lgs.507/93. Per avere la commissione tributaria regionale affermato la debenza Tarsu sull'immobile in Caserta, nonostante che esso ricorrente risiedesse, nell'anno di riferimento, in altra città (Sassari); a nulla rilevando l'attivazione a suo nome, in Caserta, di un'utenza elettrica.

Nemmeno questa doglianza è fondata.

In base agli artt.62 e 63 d.lgs.507/93, l'imposta è dovuta in ragione della occupazione o detenzione di locali produttivi di rifiuti, ed ubicati nelle zone di istituzione ed attivazione del servizio comunale di smaltimento RSU.

E' stato in proposito precisato che tale tributo, in virtù dell'art. 62, primo comma, del d.lgs. cit., costituente previsione di carattere generale, è dovuto per il solo fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni); ne consegue che sia le deroghe alla tassazione

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



indicate dal secondo comma del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle tariffe stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione (Cass. n. 3772/13 ed altre).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto che: **a.** la detenzione dell'immobile da parte dell'Amalfitano fosse attestata dall'utenza elettrica da lui stipulata nell'anno di riferimento, di per sé significativa della materiale ed attuale disponibilità dei locali; **b.** ininfluyente fosse il dato della residenza anagrafica in altro Comune, non escludendo tale circostanza la concomitante detenzione dell'abitazione in Caserta.

Tale convincimento deve ritenersi conforme a diritto, tanto più considerando che l'Amalfitano non aveva presentato denunce o variazioni comprovanti i presupposti dell'esenzione dal tributo; e che, per altro verso, quest'ultimo era dovuto, in zona di incontro istruzione ed attivazione del servizio di smaltimento RSU, pur in ipotesi di volontaria mancata fruizione del servizio stesso (in ipotesi, per effetto della occupazione di un immobile sito in diversa città).

§ 4. Con il *terzo motivo* di ricorso si deduce violazione delle norme sulle spese processuali e, in particolare, dell'art.96 cpc. Per non avere la commissione tributaria regionale accollato alla concessionaria le spese processuali e quelle per lite temeraria. Si tratta di motivo assorbito dal rigetto delle censure che precedono, aprioristicamente basate su un dato – la soccombenza della concessionaria – privo di riscontro nella rassegnata realtà processuale. Nulla si dispone sulle spese del presente procedimento di legittimità, stante la mancata costituzione in giudizio della concessionaria intimata.

Pqm

- respinge il ricorso.
- v.to l'art.13, co.1 quater, dpr 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso stesso, a norma del co.1 bis del medesimo art.13.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 12 luglio 2017.